

---

*F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.*

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

---

## **Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine:**

- a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode;
- b) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell'amministrazione/custodia;
- c) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia;
- d) alle disposizioni applicabili per la tutela dei terzi e nei rapporti con le azioni esecutive, fallimento/liquidazione giudiziale;
- e) alle disposizioni applicabili al termine del procedimento (con o senza confisca) sulla destinazione dei beni.

### **Versione aggiornata al 9 luglio 2023**

Il presente schema sintetizza la disciplina applicabile, senza pretesa di esaustività e nel tentativo di offrire uno strumento di immediata lettura di una normativa oggetto di plurime modifiche (da ultimo d.lgs. n. 150/2022) e di continue evoluzioni interpretative.

Per mera comodità in nota sono riportati richiami normativi e giurisprudenziali *essenziali* e sintetiche valutazioni, ove opportuno.

Lo schema non contempla numerose ipotesi particolari che si possono verificare, a partire dal **regime transitorio** relativo alle modifiche apportate dalla l. n. 161/2017, dal d.lgs. n. 14/2019 e dal d.lgs. n. 150/2022, regime talvolta solo delineato in linea molto generale occorrendo plurime specificazioni e approfondimenti<sup>2</sup>.

**I richiami all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.** sono al testo oggi vigente, come modificato principalmente dal d.lgs. n. 14/2019 (efficace dal 15 luglio 2022); marginali, per quanto qui interessa, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022.

**La difficoltà di schematizzare una disciplina complessa può comportare imprecisioni che potranno essere segnalate per aggiornamenti successivi, facendosi sempre riferimento alla data dell'aggiornamento**

*Francesco MENDITTO*

*F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.*

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

**SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA ALLARGATA (art. 240-bis c.p.) E ALLE NORME CHE LA RICHIAMANO**

TIPOLOGIA DI SEQUESTRO	REATI PER I QUALI È DISPOSTO IL SEQUESTRO	BENI CHE AFFLUISCONO AL FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG) <sup>3</sup>	BENI 1. MOBILI 2. MOBILI REGISTRATI 3. IMMOBILI che non richiedono gestione <sup>4</sup>	BENI 1. MOBILI che richiedono gestione <sup>5</sup> 2. MOBILI REGISTRATI che richiedono gestione 3. IMMOBILI che richiedono gestione 4. AZIENDE <sup>6</sup> 5. QUOTE SOCIALI <sup>7</sup>
<p>Sequestro (adottato ex art. 321, co. 2., c.p.p.) <b>finalizzato alla confisca</b> (misura di sicurezza obbligatoria)</p> <p><b>A) ex art. 240-bis c.p.</b> (già art. 12-<i>sexies</i> d.l. n. 306/92, conv. con l. 356/92),</p> <p><b>B) o prevista altre disposizioni di legge che rinviano all'art. 240-bis c.p.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ stupefacenti, art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990;</li> <li>➤ contrabbando, art. 301, comma 5-bis, d.P.R. n. 43/1973;</li> <li>➤ alcuni delitti tributari, art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000<sup>8</sup>.</li> </ul>	<p>La disciplina è unitaria</p>	<p><b>L'AMMINISTRATORE PUÒ ESSERE NOMINATO<sup>9</sup></b> dal Giudice che dispone il sequestro.</p> <p><b>NON VI È DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> ma mera custodia del FUG.</p> <p><b>SI APPLICANO</b> le norme previste per il FUG<sup>10</sup>.</p>	<p><b>L'AMMINISTRATORE DEVE ESSERE NOMINATO.</b> La competenza è attribuita al Giudice che dispone il sequestro, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ al giudice della cognizione che procede (di norma il GIP)<sup>11</sup>;</li> <li>➤ al giudice dell'esecuzione<sup>12</sup>.</li> </ul> <p><b>L'AMMINISTRAZIONE È DIRETTA</b> dal Giudice che ha disposto il sequestro (e se organo collegiale dal Giudice nominato dal Collegio)<sup>13</sup>. Dopo la confisca di secondo grado all'Amministratore Giudiziario subentra l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (<b>oltre Agenzia nazionale</b>), semplificando la direzione del Giudice<sup>14</sup>.</p> <p><b>PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI</b>, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (Titolo III, artt. da 35 a 44)<sup>15</sup>.</p> <p><b>PER LA TUTELA DEI TERZI</b>, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (Titolo IV, artt. da 52 a 62)<sup>16</sup>. La competenza è attribuita<sup>17</sup>:</p> <p>PRIMA TESI, al Giudice dell'esecuzione, con avvio del procedimento dopo la confisca definitiva; SECONDA TESI, al Giudice delegato all'amministrazione, con avvio del procedimento non prima della confisca di primo grado.</p> <p><b>PER I RAPPORTI CON LE AZIONI ESECUTIVE E CON (FALLIMENTO) LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</b>, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (Titolo IV, artt. 55 e da 63 a 65)<sup>18</sup>;</p> <p><b>PER LA DESTINAZIONE DEI BENI DEFINITIVAMENTE CONFISCATI</b>, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (Titolo IV, artt. da 45 a 49). Dunque, la competenza è attribuita all'Agenzia Nazionale<sup>19</sup>.</p>	

*F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.*

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

**SEQUESTRO FINALIZZATO A OGNI ALTRA FORMA DI CONFISCA DIVERSA DALLA CONFISCA ALLARGATA  
(art. 321 comma 2, c.p.p.)**

TIPOLOGIA DI SEQUESTRO	REATI PER I QUALI È DISPOSTO IL SEQUESTRO	BENI CHE AFFLUISCONO AL FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG) <sup>20</sup>	BENI 1. MOBILI 2. MOBILI REGISTRATI 3. IMMOBILI che non richiedono gestione <sup>21</sup>	BENI 1. MOBILI che richiedono gestione <sup>22</sup> 2. MOBILI REGISTRATI che richiedono gestione 3. IMMOBILI che richiedono gestione 4. AZIENDE <sup>23</sup> 5. QUOTE SOCIALI <sup>24</sup>
Sequestro (ex-art. 321, co. 2, c.p.p.) finalizzato <b>A) alla confisca misura di sicurezza:</b> a/1. Facoltativa (art. 240 co. 1 c.p.); a/2. Obbligatoria (art. 240co 2 c.p. e numerose altre norme speciali <sup>25</sup> ); <b>B) alla confisca cd sanzionatoria:</b> b/1. Per equivalente <sup>26</sup> ; b/2. prevista da numerosenorme <sup>27</sup> .	Sequestro finalizzato a confisca per delitti ex art. 51 co 3- <i>bis</i> c.p.p. <sup>28</sup> .	<b><u>SI APPLICA QUANTO ESPOSTO PER LA CONFISCA EX ART. 240-BIS C.P.</u></b>		
	Sequestro finalizzato a confisca per qualunque altro reato, diverso dai delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.	<p><b>IL CUSTODE</b> non va nominato<sup>29</sup>.</p> <p><b>NON VI È DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> ma mera custodia attraverso il FUG.</p> <p><b>SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI</b> previste per il FUG<sup>30</sup>.</p>	<p><b>IL CUSTODE<sup>31</sup> È NOMINATO:</b> dal PM nella fase delle indagini<sup>32</sup>; - dal Giudice che dispone il sequestro nelle fasi successive<sup>33</sup>.</p> <p><b>NON VI È DIREZIONE</b>, ma mera custodia.</p> <p><b>SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI</b> del c.p.p. (art. 259), disp. att. cpp. e DPR n.115/2000.</p> <p>Qualora si pongano questioni in <b>MATERIA DI TUTELA DEI TERZI, RAPPORTI CON AZIONI ESECUTIVE E FALLIMENTO-LIQUIDAZIONE</b>, si applicano le disposizioni esposte per la confisca ex art: 240-bis c.p.p.<sup>34</sup>, ed è opportuno nominare un amministratore giudiziario.</p> <p><b>PER LA DESTINAZIONE DEI BENI DEFINITIVAMENTE CONFISCATI</b> si applica l'art. 86 disp. att. c.p.p.<sup>35</sup></p>	<p><b>SI APPLICA QUANTO PREVISTO PER LA CONFISCA EX ART. 240-BIS C.P.P. IN ORDINE A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nomina amministratore<sup>36</sup>;</li> <li>➤ Direzione amministrazione<sup>37</sup>;</li> <li>➤ Amministrazione dei beni<sup>38</sup>;</li> <li>➤ Tutela terzi, rapporti con azioni esecutive e fallimento/liquidazione giudiziale<sup>39</sup>.</li> </ul> <p><b>PER LA DESTINAZIONE DEI BENI DEFINITIVAMENTE CONFISCATI</b> si applica l'art. 86 disp. att. c.p.p.<sup>40</sup></p>

*F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.*

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

<b>SEQUESTRO IMPEDITIVO (art. 321, comma 1, c.p.p.)</b>				
TIPOLOGIA DI SEQUESTRO	REATI PER I QUALI È DISPOSTO IL SEQUESTRO	BENI CHE AFFLUISCONO AL FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG) <sup>41</sup>	BENI 1. MOBILI 2. MOBILI REGISTRATI 3. IMMOBILI che non richiedono gestione <sup>42</sup>	BENI 1. MOBILI che richiedono gestione <sup>43</sup> 2. MOBILI REGISTRATI che richiedono gestione 3. IMMOBILI che richiedono gestione 4. AZIENDE <sup>44</sup> 5. QUOTE SOCIALI <sup>45</sup>
Sequestro impeditivo (art. 321, co. 1, c.p.p.)	Tutti i reati	<b>SI APPLICA</b> quanto esposto per i sequestri finalizzati a qualunque tipo di confisca diversa dalla confisca allargata per delitti diversi da quelli previsti dall'art. 51, co. 3-bis, c.p.p. <sup>46</sup> .	<b>SI APPLICA</b> quanto esposto per i sequestri finalizzati a qualunque tipo di confisca diversa dalla confisca allargata per delitti diversi da quelli previsti dall'art. 51, co. 3-bis, c.p.p. <sup>47</sup> .	<b>SI APPLICA QUANTO PREVISTO PER LA CONFISCA EX ART. 240-BIS C.P.P. IN ORDINE A:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nomina amministratore<sup>48</sup>;</li> <li>➤ Direzione amministrazione<sup>49</sup>;</li> <li>➤ Amministrazione dei beni<sup>50</sup>.</li> </ul> <b>PER LA TUTELA TERZI E I RAPPORTI CON LE AZIONI ESECUTIVE</b> non vi è regolamentazione (non vi è rinvio alle norme del d.lgs. n. 159/2011) <sup>51</sup> <b>NEI RAPPORTI CON FALLIMENTO / LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE,</b> prevalgono questi ultimi (di norma) <sup>52</sup> . <b>PER LA DESTINAZIONE DEI BENI, ALL'ESITO DEL PROCESSO</b> i beni sono restituiti (sempre che non vi sia conversione in una forma di sequestro finalizzato alla confisca, nel qual caso si applicano le relative disposizioni) <sup>53</sup> .

**F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.**

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

<b>SEQUESTRO PROBATORIO (art. 259 c.p.p.) E SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 317 c.p.p.)</b>		
<b>Sequestro probatorio</b> (art. 259 c.p.p.)	Tutti i reati	L'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato (le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo) e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253c.p.p.). La naturale funzione probatoria del sequestro in esame comporta che le cose sequestrate siano semplicemente custodite, con affidamento in custodia alla cancelleria o alla segreteria ovvero nominando un custode (259 c.p.p.). All'esito, il bene è restituito se non vi è conversione in una forma di sequestro finalizzato a confisca ex art. 323 c.p.p. (in questo caso si applicano le relative disposizioni). Dunque, non vi è questione di destinazione definitiva dei beni.
<b>Sequestro conservativo</b> (art. 317 c.p.p.)	Tutti i reati	È privo dei connotati di <i>adprehensio</i> coattiva che caratterizzano il sequestro probatorio e quello preventivo. La natura conservativa non comporta, di norma, seri problemi di gestione del bene. È consentita la nomina di un custode ad opera del Giudice che dispone il sequestro <sup>54</sup> . Prevalgono il fallimento/liquidazione giudiziale <sup>55</sup> . Non vi è questione sulla destinazione finale, seguendo il sequestro le regole del pignoramento.

<sup>1</sup> **Non sono trattati i sequestri funzionali alla confisca ai danni dell'Ente** in considerazione della loro particolarità.

<sup>2</sup> **Vanno sottolineate le rilevanti modifiche apportate dal d.lgs. n. 14/2019 all'art. 104-bis disp. att. c.p.p. (divenute efficaci il 15 luglio 2022)** e le ulteriori limitate modifiche di cui al d.lgs. n. 150/2022.

**Quanto al regime transitorio**, in linea generale si può ritenere che le disposizioni **previste dal d.lgs. n. 14/2019** (efficaci dal 15 luglio 2022), con cui, in sostanza, le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (in materia di amministrazione giudiziaria, tutela dei terzi, rapporti con procedure esecutive fallimento/liquidazione giudiziale; ma non sulla destinazione dei beni e sulla competenza dell'Agenzia Nazionale) relative a sequestro/confisca di prevenzione divengono applicabili ai sequestri funzionale a ogni tipologia di confisca:

- nella parte relativa ai rapporti con la liquidazione giudiziale si applichino solo ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della riforma, in considerazione della disciplina organica della crisi e dell'insolvenza dell'impresa individuale o collettiva contenuta nel decreto legislativo e di quanto disposto dall'art. 390 d.lgs. n. 14/2019;
- per le altre disposizioni, trattandosi di norme processuali e procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, possano applicarsi sulla base del criterio generale indicato nel principio *tempus regit actum*, sempre che non siano esauriti gli effetti e, dunque, concluso il procedimento (in generale, cfr. Corte cost., ord. 8.9.2016, n. 107; Cass., sez. un., 17.7.2014, Pinna, in *Cass. pen.*, 2015, 534; Cass., sez. II, 12.2.2021, Macri, in *Ced cass.* n. 280724; Cass., sez. IV, 29.3.2018, Nesturi, in *Ced cass.* n. 272746).

<sup>3</sup> Art. 2 d.l. n. 143/2008, conv. l. n. 181/2008: somme di denaro (ovvero proventi), titoli al portatore, emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, valori

**F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.**

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

dibollo, crediti pecuniari, conti correnti, conti di deposito titoli, libretti di deposito; ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale (ad es. polizze assicurative ecc.). Cfr. Anche d.l. n. 112/2008, conv. l. n. 133/2008, come richiamato dall'art. 104-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. (riportato alla nota seguente).

**ATTENZIONE non affluiscono al FUG e seguono la procedura, ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.lgs. n. 159/11, le somme derivanti dalla gestione di aziende, comprese quelle esistenti al momento del sequestro** (cfr. anche art. 6, comma 2- bis, d.l. n. 11/2009, conv. dalla l. n. 38/2009).

<sup>4</sup> Nello schema si opera, in linea generale, la distinzione tra beni (mobili, mobili registrati e immobili) che richiedono o meno gestione perchè la disciplina, come si vedrà, è differenziata:

- in linea generale opera l'art. 104-bis, co. 1, disp. att. c.p.p.: *Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente*;
- ma per la confisca allargata (e confische a questa assimilate, cfr. nota 28) si applica l'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p., con integrale rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (cfr. note 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19).

La valutazione sulla nomina o meno dell'amministratore giudiziario è di competenza dell'Autorità Giudiziaria che dispone il sequestro. Non richiedono gestione, ad esempio: gioielli, quadri, di norma veicoli, ecc. L'esigenza di nominare un amministratore giudiziario può subentrare nel corso del procedimento.

<sup>5</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>6</sup> Per le aziende il testo impone la nomina dell'amministratore giudiziario. Di norma, richiedono gestione; se non operative può essere opportuno revocare il sequestro e proporre altri provvedimenti finalizzati alla formale "cessazione". In ogni caso la nomina dell'amministratore è utile (oltre che necessaria) per le verifiche opportune.

<sup>7</sup> Le quote sociali di società che non sono operative seguono quanto esposto alla nota precedente. Non vi è differenza tra sequestro di quote minoritarie, paritarie, maggioritarie, totali, occorrendo in ogni caso la nomina dell'amministratore giudiziario. Diverso il tema del legale rappresentante della società, disciplinato dall'art. 41, commi 1 septies e 6.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 39, comma 3, d.l. n. 124/2019, conv l. 157/2019, il richiamo all'art. 240 bis c.p. ha efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto (24 dicembre 2019).

<sup>9</sup> **Questo il testo dell'art. 104-bis, co. 1-quater, disp. att. c.p.p. che sarà più volte richiamato oltre:**

*"1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".*

**L'art. 104-bis, co. 1-quater, disp. att. c.p.p., richiama le disposizioni in materia di amministrazione previste dal d.lgs. n. 159/2011. Pur se non vi è il rinvio all'intero Titolo III d.lgs. cit., tale deve ritenersi il richiamo, contenuto nello stesso comma, anche alla luce del rinvio all'intero Titolo IV del d.lgs. cit. (in considerazione della stretta *interconnessione* delle disposizioni del Titolo III e del Titolo IV). Dunque, il richiamo è anche all'art. 35 che prevede,**

---

***F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.***

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

---

**in ogni caso, la nomina dell'amministratore.**

Non sembra rilevare la diversa formulazione presente nell'art. 104-bis, comma 1- bis (“1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni”) che, comunque, deve ritenersi che si riferisca alle disposizioni dell'intero Titolo III del Libro I del d.lgs. n. 159/2011. (cfr. nota 34)

Va sottolineato che nel caso in esame il ruolo dell'amministratore è meramente esecutivo e comporta spese. Pertanto, il giudice che dispone il sequestro può valutare se procedere alla nomina, anche per le opportune prime verifiche in sede di esecuzione del sequestro, con successiva revoca.

<sup>10</sup> d.l. n. 112/2008, conv. l. n. 133/2008; art. 2 d.l. n. 143/2008, conv. l. n. 181/2008.

<sup>11</sup> Questione ormai pacifica ai sensi del citato art. 104-bis, co. 1-*quater*, disp. att. c.p.p. Univoca anche l'interpretazione precedente (ex art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. con l. n. 356/1992, pur come modificato dalla l. 161/2017). Si applica e si applicava, dunque, l'art. 35 del d.lgs. 159/2011 che prevede la nomina dell'amministratore d'aparte del Tribunale; dunque, del Giudice che nel procedimento penale dispone il sequestro (di norma il Gip).

<sup>12</sup> Oggi univocamente art. 183-*quater*, co. 1, disp. att. c.p.p., ricognitivo dell'art. 12-*sexies*, co. 1-*sexies*, d.l. 306/1992, conv. l. 456/1992, come introdotto dalla l. 161/2017 “1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, e' il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

2.....

3. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati e' il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e' presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.”.

Già prima della modifica apportata dalla l. n. 161/2017, vi era orientamento costante per ogni confisca misura di sicurezza obbligatoria (esclusa, perciò, la confisca facoltativa), dunque anche per la confisca allargata: Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2011 (dep. 9 febbraio 2012), n. 5018, Chafik, in *CED Cass.*, n. 251792; Cass. Pen., Sez. VI, 18 settembre 2014 (dep. 3 ottobre 2014), n. 41116, Sirio Adriatico Ltd, *ivi*, n. 260373; Cass. Pen., Sez. I, 21 aprile 2015 (dep. 18 maggio 2015), n. 2057, Caponera e altro, *ivi*, n. 263479. Il Giudice dell'esecuzione **dispone anche il sequestro per dare immediata efficacia al provvedimento**, dovendo l'ordine di confisca attendere, per l'esecuzione, la definitività (Cass. Pen., Sez. I, 10 giugno 2015 (dep. 10 settembre 2015), n. 36754, Acri e altri, inedita).

<sup>13</sup> Univoco l'art. 104 *bis*, co. 1-*ter*, disp. att. c.p.p., riproduttivo dell'art. 12-*sexies*, co. 4-*novies*, d.l. n. 356/1992, conv. l. n. 356/1992, come modificato dalla l. n. 161/2017: “1-*ter*. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, co. 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”. Già in precedenza vi era giurisprudenza costante in tal senso.

<sup>14</sup> Art. 104-*bis*, co. 1-*quater*, disp. att. c.p.p. (già art. 12-*sexies*, co. 4-*bis*, d.l. 306/1992, come modificato dalla l. n. 161/2017, in vigore dal 19 novembre 2017). In precedenza, l'Agenzia subentrava dopo la conclusione dell'udienza preliminare. Quanto alla **disciplina transitoria**, la modifica non si applica ai procedimenti in cui l'udienza

---

***F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.***

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

---

preliminare si è conclusa prima del 19 novembre 2017 per i quali l'Agenzia continua ad amministrare (pur se il testo delle disposizioni transitorie della l. n. 161/2017, art. 36, co. 1, non è univoco).

**15 Art. 104-bis, co. 1-quater, disp. att. c.p.p. citato in nota 9 ove si è ricordato che l'art. 104-bis, co. 1-quater, disp. att. c.p.p., richiama le disposizioni in materia di "amministrazione" dei beni previste dal d.lgs. n. 159/2011. Pur se non vi è il rinvio all'intero Titolo III del d.lgs. cit., tale deve ritenersi il richiamo, anche alla luce del rinvio (nel medesimo comma) all'intero Titolo IV del d.lgs. cit. oltre che alle norme in materia di "destinazione" dei beni. Chiara la *ratio legis* di rinvio integrale alle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011.**

**16** In tal senso, testualmente, l'art. 104 bis, comma 1-quater disp. att. c.p.p. (testo riportato in nota 9). Peraltro, anche il testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 14/2019 era univoco.

**17** Allo stato non vi è un orientamento consolidato. Da un lato dovrebbe applicarsi il principio generale, più volte ribadito dalla Cassazione, per cui le vicende relative a terzi possono essere definite solo dopo la definitiva acquisizione del bene, dunque dal Giudice dell'esecuzione. D'altra parte, l'applicazione delle norme del d.lgs. 159/2011 attribuirebbe la competenza al giudice delegato all'amministrazione (vale a dire al giudice che ha disposto il sequestro) con procedimento avviato non prima della confisca di primo grado.

**Quanto al Giudice competente per l'impugnazione dei provvedimenti** di ammissione o rigetto del credito (ammissione allo stato passivo) si confrontano due tesi:

- per la competenza del Giudice che ha disposto la confisca, S.C. sent. nn. 19106/2021, 8765/2022;
- per la competenza del Tribunale del riesame S.C. sent. nn. 1879/2020 e 7064/2021.

**18** In tal senso l'art. 104 bis, comma 1-quater disp. att. c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 14/2019 (testo riportato in nota 9). La disposizione è applicabile certamente per le liquidazioni giudiziali ex d.lgs. 14/2019 e per le azioni esecutive iniziate successivamente al 15 luglio 2022 (e, probabilmente, per quelle in corso in quella data). Per il regime transitorio è utile ricordare lo stato della giurisprudenza in cui, ferma restando la prevalenza di sequestro e confisca, si confrontavano diverse tesi:

- **TESI LARGAMENTE PREVALENTE**, prevale il sequestro ma il Giudice può restituire i beni al curatore dopo "rigido e penetrante controllo onde acquisire la ragionevole certezza che i beni non ritornino surrettiziamente in altro modo, attraverso prestanomi o con altri fraudolenti accorgimenti, nella diretta o indiretta disponibilità del condannato medesimo. In sintesi, (richiamando anche i sequestri funzionali alle diverse tipologie di confische, S.U. 29951/2004, Focarelli opera una distinzione in cui distingue tra confisca facoltativa e obbligatoria:
- a) *sequestro funzionale alla confisca obbligatoria* (art. 321, co. 2. c.p.p.) deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare in quanto (pur se le espressioni testuali della Corte sembrano evocare un'intrinseca pericolosità del bene che è concetto diverso dalla confisca obbligatoria) ...sicché non può consentirsi che il bene stesso, restituito all'ufficio fallimentare, possa essere venduto medio tempore e il ricavato distribuito ai creditori». Le ragioni di tutela dei terzi creditori sono destinate ad essere pretermesse rispetto alla prevalente esigenza di tutela della collettività.
- b) *sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa* l'Autorità Giudiziaria «dovrà accertare caso per caso le concrete conseguenze della eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, le qualità dei creditori ammessi al passivo e l'ammontare di questo, al fine di considerare le

---

***F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.***

---

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

---

possibilità che l'imputato, anche qualora abbia agito attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato».

La giurisprudenza successiva ha *corretto* la motivazione dovendo intendersi il riferimento operato alla “confisca obbligatoria” al solo caso in cui questa abbia ad oggetto cose intrinsecamente pericolose; in ogni altra ipotesi di confisca obbligatoria (relativa, dunque, a cose non intrinsecamente pericolose, vale a dire confisca allargata, diretta obbligatoria o per equivalente) vanno richiamate le conclusioni esposte dalla sentenza del 2004 per la confisca facoltativa (cfr., ad esempio, S.C. 30484/2015, S.U. 11170/2015). Specificamente, in tal senso, per la confisca allargata, S.C. 20433/2007, 20216/2013.

**Come ricordato, il tema è oggi superato dal dato normativo e può rilevare solo per il regime transitorio.**

<sup>19</sup> Univoco il testo dell'art. 104- bis, comma 1-quater, disp att. c.p.p. (e disposizioni previgenti) e dell'art. art. 110, comma 2, lett. e, d.lgs. n. 159/2011.

<sup>20</sup> Cfr. nota 3.

<sup>21</sup> Cfr. nota 4.

<sup>22</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>23</sup> Cfr. nota 6.

<sup>24</sup> Cfr. nota 7.

<sup>25</sup> Ad esempio: artt. 322-ter, 416-bis co. 7, 640-quater c.p., ecc.

<sup>26</sup> Ad esempio: artt. 322 ter, 644 co. 6 c.p., ecc.

<sup>27</sup> Ad esempio: art 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (in particolare, lottizzazione abusiva).

<sup>28</sup> L'equiparazione nella disciplina dell'amministrazione giudiziaria, tutela terzi e destinazione dei beni confiscati tra sequestri funzionali alla confisca ex 240-bis c.p. e adottati per delitti ex art. 51 co. 3-bis c.p.p. (qualunque sia la funzione della confisca) è prevista testualmente dall'art. 104-bis, co. 4-bis, disp. att. c.p.p. e dall'art. 110, co. 2 lett. c) ed e), d.lgs. n. 159/2011. Cfr. giurisprudenza costante: S.C. nn. 51190/2014 1236/2016, 38032/2016, 40394/2019. Sembra doversi escludere il sequestro impeditivo facendo riferimento la norma a “sequestro e confisca”, dunque a sequestri finalizzati a confisca in cui il carattere unitario è rappresentato dalla presenza nelsequestro dell'Agenzia Nazionale che poi dovrà procedere alla destinazione del bene confiscato.

<sup>29</sup> L'art. 104-bis, co. 1, disp att. c.p.p. esclude espressamente la necessità di nomina dell'amministratore, né occorre un custode essendo i beni affidati al FUG.

<sup>30</sup> Cf. nota 10.

<sup>31</sup> L'art. 104-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. prevede la nomina dell'amministratore per i beni che richiedono una gestione, confermando che nel caso in cui questa non sia necessaria viene nominato un mero custode.

<sup>32</sup> Trattandosi dell'organo che esegue il sequestro ai sensi dell'art. 92, co. 1, seconda parte., disp. att. c.p.p.

<sup>33</sup> Ai sensi dell'art. 92, co. 1, prima parte., disp. att. c.p.p. (il Giudice, comunque, può delegare PM o l'organo di PG che esegue il sequestro).

<sup>34</sup> In tal senso il vigente art. 104 bis, comma 1 bis, secondo periodo, come modificato dall'art. 373 d.lgs. n. 14/2019 e poi dal d.lgs. n. 150/2022:

---

**F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.**

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

---

*“1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziale si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.”*

Cfr. anche art. 317 d.lgs. n. 14/2019 (Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi):

*“1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.*

*2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.”*

**In ordine al regime transitorio** cfr. nota 2. Va sottolineato che l'applicabilità integrale delle disposizioni in esame potrà porre problemi applicativi derivanti dalle diverse finalità dei sequestri

<sup>35</sup> La questione è oggi risolta univocamente dall'art. 86 disp. att. c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 (Vendita o distruzione delle cose confiscate):

*“1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.*

*1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.*

*2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.”*

<sup>36</sup> Cfr. nota 34.

<sup>37</sup> Cfr. nota 34.

<sup>38</sup> Cfr. nota 34.

<sup>39</sup> Cfr. nota 34.

<sup>40</sup> Cfr. nota 35.

<sup>41</sup> Cfr. nota 3.

<sup>42</sup> Cfr. nota 4

<sup>43</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>44</sup> Cfr. nota 6.

<sup>45</sup> Cfr. nota 7.

<sup>46</sup> Cfr. note 29 e 30.

---

***F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode e alla direzione dell'amministrazione/custodia; b) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia, per la tutela dei terzi e nei rapporti con azioni esecutive/fallimento/liquidazione giudiziale, sulla destinazione dei beni.***

---

Versione aggiornata al 9 luglio 2023

---

47 Cfr. note 31, 32, 33, 34, 35.

Va precisato che per i beni in custodia le modalità esecutive appartengono al PM (ad es. sgombero di immobile abusivo Giurisprudenza costante, Cass. Pen., Sez. III, 3,18/2/2015 (dep. 29/10/2015), n. 43615, Manconi, in *Ced. Cass.* n. 265152; Cass. Pen., Sez. III, 8/4/2016 (dep. 18/7/2016), n. 3045, Pm. In proc. Murino, *ivi*, n. 267587. 48 Cfr. nota 34.

49 Cfr. nota 34.

50 Cfr. nota 34.

51 In assenza di espressa regolamentazione deve ritenersi che non vi siano deroghe alle ordinarie disposizioni, ferma restando la prevalenza della finalità impeditiva del sequestro durante la sua operatività.

52 Oggi è univoco l'art. 318 d.lgs. n. 14/2019, Sequestro preventivo:

*“1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.*

*2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.*

*3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.*

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.*

53 Art. 323 c.p.p.

54 Cass. Pen., Sez. V, 12 maggio 2000 (dep. 11 luglio 2000), n. 2757 Pini, in *CED Cass.*, n. 217808.

55 Oggi testualmente l'art. 319 d.lgs. n. 14/2019, Sequestro conservativo:

*“1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142.*

*2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.”.*